

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, ...
C

Progetto

REGOLAMENTO (UE) n. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (UE) n. xxxx/2012 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente alle operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SSE)

Progetto

REGOLAMENTO (UE) n. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (UE) n. xxxx/2012 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente alle operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 5,

Considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 216/2008 intende stabilire e mantenere un alto e uniforme livello di sicurezza dell'aviazione civile in Europa. Il regolamento fornisce i mezzi per raggiungere questo e altri obiettivi nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.
- (2) Con la sostituzione del regolamento (CE) n. 1592/2002 con il regolamento (CE) n. 216/2008, l'articolo 5, che riguarda l'aeronavigabilità, è stato ampliato per includere gli elementi di valutazione dell'idoneità operativa nelle regole di attuazione per l'omologazione del tipo.
- (3) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: "l'Agenzia") ha ritenuto necessario proporre modifiche al regolamento (CE) n. 1702/2003 al fine di permettere all'Agenzia di approvare i dati di idoneità operativa come parte del processo di omologazione.
- (4) I dati di idoneità operativa includeranno gli elementi obbligatori per la lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL), la formazione dell'equipaggio di condotta e la formazione dell'equipaggio di cabina, i quali saranno la base per l'elaborazione della lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) e dei corsi di formazione dell'equipaggio da parte degli operatori.
- (5) I requisiti relativi alla creazione della MEL, alla formazione dell'equipaggio di condotta e alla formazione dell'equipaggio di cabina si riferiscono ai dati di idoneità operativa, ma devono essere aggiunte una disposizione generale per i casi in cui i dati di idoneità operativa non siano disponibili nonché le necessarie disposizioni transitorie.

¹ GU L 79 del 19.03.08, pag. 1.

- (6) L'industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri necessitano di tempo per adattarsi al nuovo quadro regolamentare e per riconoscere in certe condizioni la validità dei certificati rilasciati prima dell'applicazione di questo regolamento.
- (7) Le misure di questo regolamento si basano sul parere emanato dall'Agenzia² in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (8) Le misure di questo regolamento sono conformi al parere³ del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (9) Il regolamento (CE) n. xxxx/2012⁴ della Commissione dovrebbe quindi essere modificato conformemente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. xxxx/2012 viene modificato come segue:

1. L'articolo 8 viene sostituito da quanto segue:

Articolo 8

MEL

Le liste degli equipaggiamenti minimi (MEL) approvate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dallo Stato dell'operatore o di registrazione, come applicabile, sono considerate approvate in conformità di questo regolamento e possono continuare a essere utilizzate dall'operatore che ha ricevuto l'approvazione. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ogni modifica a tale MEL per la quale sia stabilita una MMEL come parte dei dati di idoneità operativa conformemente al regolamento (CE) n. 1702/2003 dovrà essere effettuata in conformità del punto ORO.MLR.105 alla prima opportunità, ma non più tardi di quattro anni dall'entrata in vigore di questo regolamento o due anni dall'approvazione dei dati di idoneità operativa, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore. Ogni modifica a tale MEL per la quale non sia stata stabilita una MMEL come parte dei dati di idoneità operativa dovrà continuare a basarsi sulla corrispondente MMEL accettata dallo Stato dell'operatore o di registrazione, come applicabile.

2. Viene aggiunto il seguente articolo 8 bis:

“Articolo 8 bis

Addestramento dell'equipaggio di condotta e di cabina

I membri dell'equipaggio di condotta e di cabina che sono già operativi e che hanno completato l'addestramento in conformità ai punti ORO.FC e ORO.CC che non includeva gli elementi obbligatori stabiliti nei corrispondenti dati di idoneità operativa devono sottoporsi a un addestramento che comprenda tali elementi obbligatori. L'addestramento deve essere svolto non più

² Parere 07/2011.

³ (Da emanare).

⁴ Prossimo regolamento della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente alle operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che sta per essere adottato.

tardi di quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento o due anni dall'approvazione dei dati di idoneità operativa, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore.

3. Gli allegati III e IV del regolamento (UE) n. xxxx/2012 della Commissione sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il XXXX.

Per la Commissione
[...]
Il presidente

ALLEGATO

1. L'allegato III (parte ORO) al regolamento (UE) n. xxxx/2012 viene modificato come segue:
 - a. Al punto ORO.GEN.160, il punto (b) viene sostituito da quanto segue:

“(b) Fatto salvo il paragrafo a), l'operatore deve segnalare all'autorità competente e all'organizzazione responsabile per la progettazione dell'aeromobile tutti gli eventuali inconvenienti, malfunzionamenti, difetti tecnici, superamento di limitazioni tecniche, eventi che evidenzino l'inaccuratezza, incompletezza o ambiguità delle informazioni contenute nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti conformemente al regolamento n. 1702/2003 o altre circostanze irregolari che abbiano o possano aver messo in pericolo la conduzione sicura dell'aeromobile e che non abbiano causato un incidente o un inconveniente grave.”
 - b. Al punto ORO.MLR.105, il punto (a) viene sostituito da quanto segue:

“(a) Deve essere stabilita una lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) come specificato al punto 8.a.3. dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008, basata sulla corrispondente lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL) come definito nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1702/2003. Nel caso in cui non sia stata stabilita una MMEL come parte dei dati di idoneità operativa, la MEL può basarsi sulla corrispondente MMEL accettata dallo Stato dell'operatore o di registrazione, come applicabile.”
 - c. Al punto ORO.MLR.105, lettera j), il punto (1) viene sostituito da quanto segue:

“(1) la strumentazione, elementi di equipaggiamento o funzioni interessate ricadono nel campo di applicazione della MMEL come definito nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1702/2003;”
 - d. Al punto ORO.FC.140, il punto (a) viene sostituito da quanto segue:

“(a) I membri dell'equipaggio di condotta che operano su più di un tipo o variante di aeromobile devono soddisfare i requisiti indicati nel presente capitolo per ciascun tipo o variante, a meno che non vengano definiti dei crediti relativi ai requisiti in materia di addestramento, controlli e attività di volo recente nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1702/2003 per i corrispondenti tipi o varianti.”
 - e. Al punto ORO.FC.145, il punto (b) viene sostituito da quanto segue:

“(b) Al fine di stabilire i programmi di addestramento, l'operatore deve includere gli elementi obbligatori per il tipo corrispondente come definito nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1702/2003.”
 - f. Al punto ORO.FC.220, lettera e), i punti (2) e (3) vengono sostituiti da quanto segue:

“(2) effettuare sei decolli e atterraggi in un FSTD non più tardi di 21 giorni dopo il completamento del test di abilità sotto la supervisione di un istruttore all'abilitazione per tipo per aeroplani [TRI(A)] che occupa l'altro posto di pilotaggio. Il numero di decolli e atterraggi può essere ridotto se vengono

definiti dei crediti nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1702/2003. Se questi decolli e atterraggi non vengono effettuati entro 21 giorni, l'operatore deve fornire un corso di aggiornamento. Il contenuto di tale addestramento deve essere descritto nel manuale delle operazioni.

- (3) condurre i primi quattro decolli ed atterraggi della LIFUS nell'aeroplano sotto la supervisione di un TRI(A) che occupa l'altro posto di pilotaggio. Il numero di decolli ed atterraggi può essere ridotto se vengono definiti dei crediti nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1702/2003.”

g. Al punto ORO.CC.125, il punto (b) viene sostituito da quanto segue:

“(b) Al fine di stabilire i programmi di addestramento specifici al tipo di aeromobile e del corso di conversione dell'operatore, l'operatore deve includere, quando disponibili, gli elementi obbligatori per il tipo corrispondente come definito nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1702/2003.”

h. Al punto ORO.CC.130, il punto (c) viene sostituito da quanto segue:

“(c) Al fine di stabilire un programma di addestramento sulle differenze per una variante di un tipo di aeromobile attualmente utilizzato, l'operatore deve includere, quando disponibili, gli elementi obbligatori per il tipo di aeromobile corrispondente e delle sue varianti, come definito nei dati di idoneità operativa stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1702/2003.”

i. Al punto ORO.CC.250, lettera b), il punto (1) viene sostituito da quanto segue:

“(1) ciascun aeromobile come un tipo o una variante tenendo conto, dove applicabile, della corrispondente parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1702/2003 per il tipo di aeromobile o variante corrispondenti; e”

2. L'allegato V (parte SPA) al regolamento (UE) n. xxxx/2012 viene modificato come segue:

a. Al punto SPA.GEN.105, lettera b), il punto (2) viene sostituito da quanto segue:

“(2) che si è tenuto conto dei relativi elementi definiti nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa (OSD) stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1702/2003.”

b. Il punto SPA.GEN.120 viene sostituito da quanto segue:

“SPA.GEN.120 Validità continua di un'approvazione specifica

Le approvazioni specifiche devono essere rilasciate per una durata illimitata e devono rimanere valide a condizione che l'operatore resti conforme ai requisiti associati all'approvazione specifica e tenga conto dei relativi elementi definiti nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa (OSD) stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1702/2003.”